



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 247

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 14 gennaio 2010

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	7
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	9
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	20

---

<b>ERRATA CORRIGE . . . . .</b>	<b>Pag.</b>	<b>34</b>
---------------------------------	-------------	-----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 14 gennaio 2010

**156<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

**(1597) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1643) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCIETTO (*PdL*) riferisce sui disegni di legge in titolo, illustrando in primo luogo il disegno di legge n. 1597, che modifica l'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana. Esso prevede che, in caso di violazione del patto programmatico con gli elettori o di trasformazione della maggioranza che sostiene il Governo della Regione, il Presidente possa essere sfiduciato e sostituito con un nuovo Presidente eletto dall'Assemblea, nell'ambito della coalizione che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla metà più uno dei deputati appartenenti alla maggioranza e deve essere approvata a maggioranza assoluta dai deputati eletti nelle liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione.

Il relatore osserva che il disegno di legge è volto a rafforzare la logica che ha ispirato la riforma dello Statuto siciliano nel 2001, eliminando in particolare quegli aspetti che hanno manifestato una minore coerenza rispetto al modello adottato. Si tratta in altre parole di introdurre una sorta di sfiducia costruttiva, al fine di scongiurare il rischio che un Governo eletto da una determinata maggioranza possa essere sostenuto da una maggioranza diversa ovvero possa rimanere in carica attuando un indirizzo programmatico diverso da quello concordato con gli elettori. Rileva, inoltre, che l'istituto della sfiducia costruttiva era anche previsto nella riforma

costituzionale approvata nella XIV legislatura, ma che non entrò in vigore perché non confermata nel *referendum* popolare.

Anche il disegno di legge n. 1643, modificando l'articolo 10 dello Statuto della Regione Siciliana, introduce la sfiducia costruttiva, ma affianca a questo istituto la elezione del Presidente della Regione da parte dell'Assemblea regionale. La *ratio* che ispira tale provvedimento si fonda sulla ritenuta incompatibilità tra la sfiducia costruttiva e l'elezione diretta del Presidente della Regione, dal momento che si ritiene che un Presidente eletto direttamente dai cittadini non possa essere sostituito da un Presidente che non sia a sua volta eletto direttamente dal popolo. È per questo che il disegno di legge modifica anche l'articolo 9 dello Statuto, prevedendo che il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il relatore ricorda infine che il procedimento per la modifica dello Statuto della Regione Siciliana prevede, ai sensi dell'articolo 41-*ter*, il parere dell'Assemblea regionale. In proposito rileva che l'Assemblea Regionale Siciliana ha trasmesso al Senato il proprio parere contrario su ambedue i disegni di legge. Ricorda, inoltre, che le modificazioni allo Statuto, approvate con legge costituzionale, non vengono sottoposte a *referendum* nazionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CECCANTI (*PD*), nell'esprimere molteplici riserve in particolare sul disegno di legge n. 1597, osserva che l'introduzione della sfiducia costruttiva in un sistema di Governo che prevede l'elezione diretta del Presidente appare una soluzione non coerente con i principi che caratterizzano ogni forma di governo ad elezione diretta del vertice dell'Esecutivo. La stessa riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura e non confermata dagli elettori, che aveva introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva, non prevedeva, infatti, l'elezione diretta del *premier*.

Reputa inoltre improprio procedere a una riforma puntuale dello Statuto della Regione siciliana, senza tenere conto di altri disegni di legge, anche di iniziativa di parlamentari dell'opposizione, che affrontano in modo più organico la questione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, prevedendo un opportuno rafforzamento della partecipazione delle Regioni al procedimento legislativo avente ad oggetto la modifica dei rispettivi Statuti. Reputa infatti paradossale che, mentre le Regioni ad autonomia ordinaria possono, all'interno della cornice dettata dall'articolo 123 della Costituzione, adottare un proprio Statuto che ne determini la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, per le Regioni ad autonomia speciale, invece, il Parlamento, con legge costituzionale, possa modificare unilateralmente gli Statuti, incidendo in modo significativo anche sulla forma di governo regionale.

A suo avviso, sussisterebbe anche un problema relativo alla retroattività delle norme che si vogliono introdurre. A riguardo sostiene, infatti,

che la legge, se approvata, non potrebbe trovare applicazione per la legislatura regionale attualmente in corso.

Rileva, inoltre, che la norma che si propone di introdurre all'articolo 10 dello Statuto siciliano necessita di una chiarificazione per quanto concerne il *quorum* richiesto per l'approvazione della mozione di sfiducia. Dal suo tenore letterale, infatti, sembrerebbe sufficiente la maggioranza assoluta dei deputati eletti nelle liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione: quindi, sostanzialmente, una minoranza, seppur qualificata, dei componenti dell'Assemblea regionale.

Alla luce di tali considerazioni, auspica un esame approfondito e meditato del provvedimento, ribadendo l'opportunità di inserire tale proposta all'interno di una più generale e organica riforma dei procedimenti di modifica degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*), nel condividere i rilievi formulati dal senatore Ceccanti, rileva che la presentazione dei disegni di legge in titolo e l'inizio del loro esame sono stati dettati unicamente dalle vicende che hanno caratterizzato la politica siciliana degli ultimi mesi. Osserva, in proposito, che in Sicilia non vi è stato alcun tradimento della volontà elettorale, ma semplicemente una chiarificazione interna alla maggioranza parlamentare, senza che ciò abbia determinato alcuna modificazione dell'indirizzo politico perseguito dal Governo della Regione.

Reputa inoltre di particolare gravità la scelta di procedere all'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto siciliano, anche in presenza di un esplicito parere contrario dell'Assemblea regionale siciliana. Ciò, a suo avviso, oltre a costituire un grave *vulnus* all'autonomia della regione Sicilia, rischia di incrinare i rapporti fra l'Assemblea Regionale e le istituzioni nazionali.

Considera, infine, tale provvedimento un atto politicamente aggressivo, dettato da interessi contingenti e ispirato dalla volontà di rimuovere illegittimamente un Governo regionale scelto dalla maggioranza degli elettori.

Il senatore SANNA (*PD*) invita il Presidente a valutare l'opportunità di esaminare i disegni di legge in titolo insieme ad altri disegni di legge, presentati anche da parlamentari dell'opposizione, che affrontano in modo più organico la forma di governo delle Regioni ad autonomia speciale, anche in rapporto ai sistemi elettorali adottati dalle singole Regioni. Occorre anche, a suo avviso, tenere conto della esigenza di riconsiderare il procedimento per la modifica degli Statuti, alla luce della mutazione del quadro istituzionale avvenuta con la riforma costituzionale del 2001.

Reputa necessario, inoltre, inserire la riforma degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale all'interno del dibattito sulle riforme costituzionali avviato in Senato il 2 dicembre scorso con l'approvazione delle mozioni in materia.

Il presidente VIZZINI, replicando al senatore Pistorio, rileva che la scelta di iniziare l'esame dei provvedimenti in titolo, decisa in Ufficio di Presidenza, non è stata determinata da motivazioni legate all'attualità politica siciliana, ma dalla constatazione che uno dei disegni di legge, fatto proprio da un Gruppo parlamentare, deve essere esaminato tempestivamente a termini di Regolamento.

Quanto alle osservazioni del senatore Sanna, manifesta la massima disponibilità nell'individuare, d'accordo con tutti i Gruppi, le soluzioni più opportune per un esame approfondito e quanto più organico dei diversi progetti di riforma degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 14 gennaio 2010

**273<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza la proposta 1.0.1000/1 che, pur apparendo priva di portata normativa modificativa rispetto alle discipline vigenti, predispone tuttavia una norma di copertura. Fa presente che appare poi ultronea la copertura delle proposte 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15 in relazione alla quale occorre tuttavia acquisire conferma che non siano dovuti altri contributi di maggior importo. Rileva che occorre poi valutare la congruità della copertura, rispetto a oneri non quantificati, relativamente alle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/16. In relazione alla proposta 2.1000/25, segnala che la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alle lettere f) ed h), sull'emendamento 2.11 di analogo tenore. In relazione alla proposta 2.1000/26, fa presente che la Commissione aveva già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.8 di analogo tenore. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il senatore LUSI (PD) chiede chiarimenti sull'onerosità della proposta 1.0.1000/11.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che sulle proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15, sarebbe opportuno osservare che le coperture finanziarie di tali proposte risultano ultronee. In merito alla proposta 1.0.1000/11, ritiene che sia opportuno considerare la maxi copertura ivi prevista, tenuto conto che qualora fosse ultroneo, l'emendamento avrebbe portata analoga alle proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15, che comunque non presentano profili finanziari critici. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1000/25 e 2.1000/26. Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/16, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti. La Commissione osserva infine che le proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15 presentano coperture ultronee. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

*(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*

*(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,15.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 14 gennaio 2010

**136<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giampaolo Galli, direttore generale di Confindustria – Confederazione generale dell'industria italiana, accompagnato, per il medesimo organismo, dalla dottoressa Patrizia La Monica, dalla dottoressa Valentina Carlini e dal dottor Zeno Tentella.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) riferisce sulle disposizioni di specifico interesse della Commissione, recate in prevalenza dall'articolo 1, il quale, ai commi 1 e 2, riapre i termini previsti dall'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 78 del 2009, in materia di scudo fiscale. In particolare il comma 1 stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possano essere effettuate fino al 30 aprile 2010; il comma 2 individua l'aliquota dell'imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009, che viene fissata al 60 per cento annuo per le operazioni perfezionate tra il 15 dicembre 2009 ed il 28 febbraio 2010, e al 70 per cento per quelle perfezionate dal 1° marzo 2010 fino al 30 aprile 2010.

Osserva poi che il comma 3 dispone il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie, e che il comma 4 posticipa di 6

mesi il termine entro il quale, relativamente agli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, termine che slitta pertanto, rispettivamente, alla data del 31 marzo 2010 e del 31 marzo 2011. A sua volta segnala che il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine trascorso il quale l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire obbligatoriamente con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministro dell'economia e delle finanze; inoltre il comma 6 differisce al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Precisa successivamente che il comma 7 proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008. La disposizione si applica pertanto ai lavoratori che – relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 – hanno omesso di presentare (o presentato in forma incompleta) il modulo RW e intendono ravvedersi. La proroga riguarda specificamente i lavoratori frontalieri e i lavoratori di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, che abbiano in Italia la residenza fiscale, a cui viene concesso di regolarizzare l'intera posizione fiscale anche con riferimento agli anni pregressi, mentre il comma 8 proroga, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Dopo aver riferito che il comma 9 proroga la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie di ulteriori due anni decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico stesso. La proroga vale per i componenti già nominati alla data di entrata in vigore del decreto, si sofferma sul comma 10, il quale dispone la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma di L'Aquila del 6 aprile 2009. La proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver dato conto del contenuto normativo recato dal comma 11, il quale dispone in merito alla copertura degli oneri recati dal precedente comma 10, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009, utilizzando quota parte delle entrate derivanti dallo scudo fiscale, rileva che il comma 12 dispone la proroga per un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

Dopo aver fatto presente che il comma 14 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, riassume il contenuto del comma 15 il quale prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo; inoltre il comma 16 prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura – introdotta in via sperimentale nell'anno 2009 – di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni e il comma 17 proroga di due anni (dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2010) il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), introdotto dalla legge finanziaria 2007.

Segnala quindi che il comma 18 riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità viene prorogata al 31 dicembre 2012 in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia, e che il comma 21 modifica l'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009 laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Vi si prevede, in particolare, la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di uno specifico decreto legislativo).

Passando all'esame delle altre disposizioni di interesse della Commissione, specifica che l'articolo 8, comma 3, differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa; a sua volta l'articolo 9, comma 4, riguarda le zone franche urbane: in particolare, esso fissa al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e micro imprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge finanziaria per il 2007; vengono peraltro individuati in tali enti locali i soggetti gestori dei contributi – parametrati all'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese beneficiarie – che le disposizioni stesse individuano quale strumento equivalente alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, al fine di semplificare e accelerare le procedure per l'effettiva fruizione delle provvidenze.

Il presidente BALDASSARRI avverte che l'esame proseguirà nella prossima settimana con lo svolgimento della discussione generale e l'esame e la votazione del parere; nell'anticipare talune considerazioni di

merito, esprime netta contrarietà alla proroga del termine per la scelta del regime fiscale di favore previsto per le SIIQ, di cui all'articolo 1, comma 17, ribadendo il proprio giudizio negativo su tale misura già espresso nel corso della legislatura precedente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

*(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, anno 2008*

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1781. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

La relatrice GERMONTANI (*PdL*) presenta e illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto) sul disegno di legge n. 1781 e invita poi la Commissione a esprimere un parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2.

Si passa alle votazioni.

La senatrice FONTANA (*PD*) dichiara il voto di astensione del Partito democratico su entrambe le proposte avanzate dalla relatrice e osserva in termini generali che il Trattato di Lisbona, recentemente entrato in vigore, prevede un maggiore coinvolgimento dei singoli Parlamenti nazionali nell'elaborazione del processo normativo comunitario e in particolare nello svolgimento della fase ascendente: pertanto sottolinea che tutte le Commissioni parlamentari non devono perdere l'opportunità di svolgere tale ruolo attraverso un approfondito esame delle politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda le modalità d'esame degli atti in titolo, evidenzia la convergenza di tutti i gruppi parlamentari alla separazione dell'esame del disegno di legge comunitaria (che riguarda la fase discendente del relativo processo normativo) dalla discussione della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, considerato che tale documento – destinato peraltro a essere approvato dal Senato con un non trascurabile ritardo rispetto all'anno di riferimento – riguarda più specificamente i programmi politici dell'Unione europea e la fase ascendente e ha perso progressivamente importanza a causa del suo carattere meramente informativo e anche alla luce dell'impossibilità per il Parlamento di intervenire direttamente sul suo contenuto.

Nonostante il voto di astensione, afferma che la sua parte politica condivide l'impostazione dello schema di relazione, che pone l'accento sulla lotta alle frodi e alle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sulla

necessità di armonizzare il regime fiscale dei fondi comuni di investimento, recependo in tal modo una serie di osservazioni emerse nel dibattito in Commissione.

Conclude sottolineando che il Governo è chiamato a un ulteriore impegno per ridurre il numero e la frequenza delle procedure di infrazioni nei confronti dell'Italia e che è onere dei componenti della maggioranza contribuire con la loro presenza alla funzionalità dei lavori della Commissione, contrariamente a quanto avvenuto di recente in occasione dell'esame di alcuni schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive comunitarie.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel manifestare apprezzamento per il tenore della relazione illustrata dalla senatrice Germontani, in particolare per il riferimento all'educazione finanziaria quale strumento di tutela dei consumatori, dichiara il voto favorevole della propria parte politica ed esprime l'avviso che debbano essere semplificate le procedure di esame del disegno di legge comunitaria, per garantirne una tempestiva approvazione da parte del Parlamento.

Anche il senatore COSTA (*PdL*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica e sottolinea i progressi compiuti negli ultimi anni nei tempi d'esame e di approvazione della legge comunitaria; tuttavia, rileva la necessità di un maggiore impegno da parte dei rappresentanti del Governo italiano nell'elaborazione delle norme di armonizzazione dei vari ordinamenti nazionali, in modo da garantire che le misure oggetto di recepimento siano il più possibile compatibili con le caratteristiche dell'ordinamento italiano.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1781, che viene approvato; pone indi in votazione la proposta di parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 2, che risulta a sua volta approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nel far riferimento al seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi, rileva la necessità di ascoltare il Ministro dell'economia e delle finanze affinché la Commissione possa valutarne gli orientamenti in merito al delicato tema della riforma della vigilanza finanziaria a livello europeo.

Sottolinea inoltre che l'esame dell'atto del Governo n. 175 (schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni sottoposti in Libia a misure limitative), al quale la Commissione si appresta, dovrà rappresen-

tare l'occasione per compiere una valutazione complessiva delle diverse proposte legislative all'ordine del giorno, con particolare riferimento alla erogazione degli indennizzi alle imprese creditrici della Libia, acquisendo dal Governo le opportune indicazioni in merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria, in modo da sbloccare *l'iter* di tale disegno di legge. Formula poi analoghe considerazioni e sollecitazioni in merito alla stabilizzazione del cinque per mille.

Il presidente BALDASSARRI, nell'assicurare che si farà carico delle richieste testé avanzate, dà conto delle ulteriori audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla vigilanza finanziaria europea, che dovrebbe concludersi con l'intervento in Commissione del rappresentante del Governo.

In relazione al seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata, informa che una bozza di documento conclusivo verrà al più presto trasmessa ai rappresentanti dei gruppi parlamentari per una valutazione preliminare e che si procederà in seguito al conferimento dell'incarico di relatore a due senatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, per l'esame del documento vero e proprio da parte della Commissione.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti della Confindustria**

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione.

Il dottore GALLI, dopo aver consegnato un documento scritto alla Commissione, evidenzia l'interesse del mondo delle imprese per la realizzazione di un sistema di vigilanza in grado di garantire la stabilità del settore finanziario ed evitare il ripetersi di situazioni di restrizione del cre-

dito, come quelle che sono emerse nel corso del 2009, considerata la forte integrazione dei mercati finanziari. Aggiunge che gli obiettivi di stabilità ed efficienza possono essere meglio perseguiti con la creazione di un sistema europeo di regolamentazione e di controllo.

Dopo aver osservato che il progetto di riforma in corso di valutazione rappresenta un passo in avanti in tale direzione, rimarca tuttavia che le modifiche introdotte dall'ECOFIN del 2 dicembre scorso hanno indebolito l'originaria proposta della Commissione europea, introducendo talune limitazioni ai poteri dei nuovi organismi di controllo.

In relazione alla vigilanza microprudenziale ritiene un'apprezzabile novità il fatto che le funzioni di presidente dell'organo esecutivo delle nuove autorità saranno svolte da professionisti invece che da rappresentanti delle autorità nazionali, favorendone in tal modo l'indipendenza; tuttavia rileva anche l'opportunità di estendere anche ad essi il diritto di voto. In tema di rapporti tra la Commissione europea e le nuove autorità di vigilanza, ritiene opportuno modificare il regime attualmente previsto, conferendo alla Commissione il solo potere di rigettare con atto motivato gli *standard* tecnici proposti dalle autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda i poteri di intervento delle autorità di vigilanza, prospetta l'opportunità di ripristinare la previsione eliminata dal Consiglio dell'Unione europea, in modo da consentire ai nuovi organismi di controllo di adottare decisioni nei confronti dei singoli intermediari, in caso di inadempienza delle autorità nazionali. Aggiunge che un ulteriore limite ai predetti poteri di intervento è rappresentato dalla procedura di applicazione della clausola di salvaguardia dell'autonomia di bilancio degli Stati membri, che può vanificare il potere di assumere decisioni di fronte all'emergere di una crisi.

La creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, a cui è affidata la vigilanza macroprudenziale dei mercati, rappresenta una novità di grande rilievo, anche se occorrerà un lungo periodo di carattere sperimentale per verificarne in concreto i compiti e i poteri rispetto alla necessità di garantire il corretto funzionamento dei mercati. In tal senso è auspicabile che da tale nuovo organismo possano provenire analisi complete e autorevoli, elaborate sulla base di informazioni ampie e approfondite, per aiutare i mercati a orientarsi nella fissazione dei prezzi degli *asset*.

Sottolinea infine che il settore delle imprese ritiene necessario modificare i requisiti patrimoniali previsti dall'Accordo di Basilea 2, considerato il rischio che essi possono determinare effetti prociclici e ulteriori difficoltà nell'accesso al credito da parte delle imprese. Occorre pertanto evitare anche che vengano annunciate ulteriori misure di carattere restrittivo, in vista della loro applicazione a partire dal 2011, per non indurre le banche ad applicare anticipatamente criteri di patrimonializzazione più rigidi.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) condivide le preoccupazioni per la crescita delle sofferenze bancarie – a dimostrazione della profondità della

crisi ancora in corso – e per la progressiva restrizione delle condizioni di accesso al credito da parte delle PMI a causa dell'introduzione di parametri patrimoniali eccessivamente rigidi. In secondo luogo sottolinea che il mondo delle imprese dovrebbe assumere iniziative per contrastare la tendenza delle banche ad applicare commissioni occulte o eccessivamente elevate e aggiunge che l'apparato organizzativo del nuovo quadro di vigilanza prevede un peso eccessivo per i rappresentanti delle banche centrali e disconosce l'importanza e la specificità dei sistemi economici dell'Europa mediterranea, concentrando le sedi delle nuove autorità in altre aree territoriali dell'Unione europea.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) evidenzia la lunghezza dei tempi per la messa a regime del nuovo quadro di vigilanza, il carattere pletorico dell'apparato dei nuovi organismi e la scarsa incisività delle misure che potranno essere adottate di fronte all'emergere di altre crisi.

Chiede se la Confindustria sta assumendo iniziative per coinvolgere omologhe associazioni di altri Paesi europei per raggiungere un punto di vista condiviso nell'orientare al meglio le future scelte del decisore politico.

Il senatore FERRARA (*PdL*) ritiene che sia compito del mondo imprenditoriale adoperarsi per conseguire un maggiore equilibrio nei rapporti tra economia reale e finanza; al contrario nell'esposizione svolta non si ravvisano rilievi incisivi sulla necessità di sottoporre il settore finanziario a un quadro di regolamentazione di vigilanza più stringente ed efficace, con ciò lasciando supporre un atteggiamento favorevole all'autoregolamentazione dei mercati.

Sollecita pertanto una chiara presa di posizione sulla capacità del nuovo sistema di garantire tali obiettivi.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) condivide il rilievo attribuito alla completezza delle informazioni necessarie affinché l'operato dei nuovi organismi comunitari sia tempestivo ed efficace e giudica una novità di rilievo l'aver posto l'accento sull'esigenza di armonizzare non solo le regole di vigilanza ma anche le sanzioni. Nell'evidenziare che la funzione di tutela dei consumatori postula comunque l'esigenza di non alimentare situazioni allarmistiche sui mercati o sui singoli intermediari, chiede di valutare la possibilità di stabilire a Milano la sede di una delle nuove autorità.

Ad avviso del senatore MUSI (*PD*) non si deve trascurare il valore fondamentale e di principio del contrasto del conflitto di interesse tra controllori e controllati, considerata la vicinanza spesso eccessiva tra le singole banche e le autorità centrali, che appaiono destinate a ricoprire un ruolo cardine all'interno della composizione dei nuovi organismi dell'Unione europea.



Il presidente BALDASSARRI ribadisce che a suo parere il progetto di riforma non scongiura il rischio di autoreferenzialità delle autorità di vigilanza e che l'accordo raggiunto dall'ECOFIN non ha pertanto chiarito il rapporto di responsabilità tra le istituzioni aventi carattere politico e gli organismi di natura tecnica.

Aggiunge che la loro indipendenza richiederebbe ad esempio la facoltà di intervenire direttamente sugli operatori transfrontalieri, superando l'inerzia o le eventuali controversie tra le singole autorità nazionali; in secondo luogo anche la clausola di salvaguardia degli Stati membri rappresenta un limite cruciale all'operare di tali istituzioni. In particolare, rimane ancora non chiarita la natura del Comitato europeo per il rischio sistemico, che, essendo privo di poteri vincolanti sulle politiche economiche nazionali, sembra limitarsi ad una mera analisi dei rischi sistemici e ad un debole potere di segnalazione degli stessi. Inoltre, la prevalenza dei rappresentanti della Banca centrale europea in seno a tale organo fa temere che si attribuisca un valore preminente alla funzione di tutela della stabilità del sistema bancario e finanziario, con ciò danneggiando la potenziale crescita dell'apparato produttivo. Infine condivide l'urgenza di una approfondita riflessione sulle modifiche al regime contenuto nell'Accordo di Basilea 2, per evitarne effetti prociclici.

Il dottor GALLI, nel rispondere ai quesiti posti, sottolinea innanzitutto che le imprese non hanno assunto un ruolo passivo di fronte al comportamento delle banche e che il vero problema è rappresentato dall'insufficiente grado di trasparenza delle commissioni applicate nei rapporti contrattuali. Nel condividere l'indicazione della città di Milano come possibile sede di una delle nuove autorità di vigilanza, per un maggiore equilibrio dal punto di vista geopolitico, evidenzia che la questione cruciale è rappresentata dalla creazione di un sistema unico e centralizzato di vigilanza che non si aggiunga all'operato e alle competenze delle singole autorità nazionali; tuttavia si interroga se tale obiettivo sia realistico, come dimostrano le difficoltà insorte all'interno del sistema di vigilanza degli Stati Uniti, dal punto di vista sia istituzionale che organizzativo.

Precisa inoltre che il sistema delle imprese riconosce e non nega la necessità di sottoporre il settore finanziario a regole e *standard* di vigilanza il più possibile stringenti e che il potenziamento della capacità di analisi del rischio sistemico da parte dell'ESRB rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per il suo corretto operare: condivide infatti i rilievi sull'esigenza di non creare allarmismi nella tutela dei consumatori e dei mercati, affinché sia tutelata la stabilità del sistema economico nel suo complesso.

Nel concordare con i richiami all'indipendenza delle nuove autorità dalla Commissione europea, per prevenire i conflitti di interesse, giudica cruciale l'attribuzione ad esse di un potere di intervento diretto sui singoli intermediari, nonostante ciò sarà sicuramente oggetto di prevedibili resistenze da parte degli Stati membri. Condivide infine anche i timori sulla prevalenza della funzione di tutela della stabilità del sistema finanziario a

scapito della crescita economica, ma rileva anche che esso potrà essere fuggato solo attraverso il corretto esercizio dei poteri dell'ESRB.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1781**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 3, recante delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, appare opportuno suggerire di valutare la possibilità di prevedere al comma 1 di tale articolo che le disposizioni ivi previste si applichino anche ai reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali, in ragione della esigenza di proseguire sul cammino legislativo intrapreso con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge relativo al furto di identità.

Inoltre, la Commissione suggerisce di modificare la previgente legge comunitaria (legge 7 luglio 2009, n. 88) al fine di prevedere che l'educazione finanziaria sia definita quale strumento di tutela del consumatore attribuendo il potere di assumere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria e previdenziale fra il pubblico, anche al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra i risparmiatori e gli intermediari finanziari, assicurativi e previdenziali, soprattutto nel contesto dell'attuale crisi finanziaria e in contemporaneità con la riforma della vigilanza finanziaria, assicurativa e previdenziale europea in corso di valutazione.

Infine la Commissione coglie l'occasione per sollecitare una revisione del regime di tassazione dei fondi comuni italiani, per adesso ancora penalizzati da un regime di maggiore favore per i fondi comuni esteri: è opinione comune infatti che la capacità degli enti gestori italiani anche nel comparto strategico della previdenza complementare, per le ovvie e positive ricadute sulla sostenibilità del sistema previdenziale pubblico e per restituire ai lavoratori fiducia sulla tenuta complessiva del sistema, possa giovare di tale armonizzazione fiscale.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 14 gennaio 2010

**138<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene il ministro della salute Fazio.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

**(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro**

**(287) BAIÒ ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative**

**(305) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative**

**(477) MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, in cui sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo, ad eccezione dell'emendamento 5.11 e delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il relatore DE LILLO (*PdL*) formula un parere favorevole riguardo all'emendamento 5.11, in materia di strutture dipartimentali in unità operative complesse e semplici, ove riformulato nel senso di prevedere un'apposita clausola di salvaguardia per i centri monospecialistici già operanti sul territorio nazionale da oltre cinque anni.

Il ministro FAZIO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore BOSONE (*PD*), recependo le proposte di modifica suggerite dal relatore, presenta l'emendamento 5.11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 10, il relatore DE LILLO (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.5, 10.6 e 10.0.1, mentre manifesta un orientamento positivo riguardo agli emendamenti 10.2 e 10.7, quest'ultimo riformulato per motivi puramente formali. Il parere è altresì favorevole in merito alla proposta emendativa 10.9, ove riformulata nel senso di prevedere specifici requisiti di tracciabilità per la dispensazione di medicinali inseriti nella tabella II, sezione D; si esprime quindi in senso favorevole sull'emendamento 10.10, ove modificato prevedendo la possibilità di utilizzare i ricettari del Servizio sanitario nazionale anche in strutture sanitarie pubbliche oncologiche, e di darne contemporanea comunicazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta del paziente.

Annuncia quindi parere favorevole sulla proposta 10.0.2, a condizione che il proponente lo riformuli nel senso di prevedere per i preparati galenici il rispetto delle norme in materia di buona preparazione dei medicinali in farmacia di cui alla vigente Farmacopea ufficiale.

Dichiara infine di ritirare la proposta emendativa 10.12.

Il ministro FAZIO si conforma al parere espresso dal relatore. Tuttavia, con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento 10.10 avanzata dal relatore, ritiene preferibile un'ulteriore ipotesi di modifica, tenuto conto che la prescrizione di farmaci oppiacei per la cura del dolore cronico già avviene, di fatto, mediante l'utilizzazione dei ricettari del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.8, con riferimento all'emendamento 10.9 di cui è proponente, accoglie la proposta di modifica formulata dal relatore e presenta l'emendamento 10.9 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto. Dichiara quindi di recepire i suggerimenti avanzati dal relatore e dal rappresentante del Governo, presentando l'emendamento 10.10 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto. Annuncia infine la presentazione della proposta 10.0.2 (testo 2), nella formulazione suggerita dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

Il presidente TOMASSINI ricorda che la proposta 10.0.2 è ancora sottoposta al vaglio della Commissione bilancio per l'esame dei profili di natura finanziaria.

Il senatore COSENTINO (*PD*) interviene incidentalmente esprimendo perplessità sulla formulazione della proposta 10.10 (testo 2).

Il senatore RIZZI (*LNP*), dopo aver accolto i suggerimenti del relatore, presenta l'emendamento 10.7 (testo 2) e, con riferimento alla proposta 10.10 (testo 2), paventa che essa possa generare ampia incertezza riguardo alle strutture private convenzionate.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), alla luce delle considerazioni emerse e tenuto conto anche del fatto che l'emendamento 10.7, (testo 2), corrisponde alle esigenze segnalate, annuncia il ritiro della proposta 10.10 (testo 2).

Il PRESIDENTE, nel riservarsi la possibilità di inviare alla Commissione Bilancio il testo degli emendamenti riformulati nell'odierna seduta, ricorda che, a partire dalla seduta di martedì pomeriggio, avranno inizio le votazioni sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1771, 66, 287, 305, 477**

**Art. 5.**

**5.11 (testo 2)**

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il medesimo accordo sono altresì individuate strutture dipartimentali articolate nella rete per le cure palliative e nella rete per la terapia del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle reti a livello nazionale e regionale in coerenza con le norme che disciplinano le competenze specialistiche della dirigenza medica.*

Tali dipartimenti sono strutturati in unità operative complesse o semplici di cure palliative la cui direzione è affidata ad un medico specialista come individuato dal presente comma, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e in unità operative complesse o semplici di terapia del dolore la cui direzione è affidata ad un medico specialista in anestesia e rianimazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fatti salvi i centri monospecialistici e già operanti sul territorio nazionale da oltre cinque anni».

---

**5.11**

BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il medesimo accordo sono altresì individuate le tipologie di strutture nelle quali si articolano a livello regionale la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, nonché le modalità per assicurare il coordi-*

namento delle reti a livello nazionale e regionale in coerenza con le norme che disciplinano le competenze specialistiche della dirigenza medica».

## Art. 10

### 10.1

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, SAIA, SARO, PARAVIA, BONINO, VERONESI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso».

*Conseguentemente, al medesimo comma: dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) alla Tabella I la voce «denominazione comune: Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)» è soppressa;

*alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e», dopo la voce: «denominazione comune: Prazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)».*

---

### 10.2

IL RELATORE

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale''.

Alla lettera b), capoverso, comma 4-bis, all'ultimo periodo, sostituire le parole: ''sentito il Consiglio superiore di sanità'' con le seguenti: ''sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga''.



La lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*".

La lettera *d*) è soppressa.

Dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti lettere:

"*d-bis*) all'articolo 73, comma 4, sostituire le parole: "e C, di cui all'articolo 14" con le seguenti: ", C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 14, allegata al presente Testo Unico";

"*d-ter*) all'articolo 75, comma 1, sostituire le parole "e C" con le seguenti: ", C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e*) della comma 1 dell'articolo 14"».

---

### 10.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «della presente lettera», aggiungere le seguenti: «in sede di individuazione delle sostanze di cui al presente comma 3-bis, il Ministero della salute può prevedere l'applicazione a tali composizioni del sistema di monitoraggio nonché degli obblighi di annotazione degli estremi di un documento di identità e degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 45;».*

---

### 10.4

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente:

"La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute"».

---

**10.5**

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, SAIA, SARO, PARAVIA,  
BONINO, VERONESI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) alla Tabella I la voce: «denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)» è soppressa.

---

**10.6**

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, SAIA, SARO, PARAVIA,  
BONINO, VERONESI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) alla Tabella I la voce: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» è soppressa.

---

**10.7 (testo 2)**

RIZZI

*Alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «n. 86 dell'11 aprile 2008» è inserito il seguente periodo: «Di tale ricettario saranno dotati tutti i medici operanti, a qualsiasi titolo, nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, in tutte le situazioni previste dalla normativa concernente l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore».*

---

**10.7**

RIZZI

*Alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «n. 86 dell'11 aprile 2008 è inserito il seguente periodo: «Di tale ricettario saranno dotati tutti i medici operanti, a qualsiasi titolo, nel settore delle cure palliative e terapia antalgica, in tutte le situazioni previste dalla presente legge».*

---

**10.8**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera b) il periodo da: «In tal caso» fino «alla persona che li ritira.» è sostituito con il seguente: «In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto e il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel predetto registro, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira».*

---

**10.9 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «In tal caso» fino alle parole: «ricetta».*

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:*

*«c-bis). All'articolo 45, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*"6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella Tabella II, sezione D, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quelle di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quelle del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira"».*

---

**10.9**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «All'atto fino alle parole: «allegato III-bis».*

---

**10.10 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. I medici operanti in strutture sanitarie pubbliche oncologiche o di terapia del dolore o di cure palliative assicurano comunque la prescrizione, utilizzando i ricettari del SSN, limitatamente alla prescrizione di farmaci oppiacei per la cura del dolore cronico, dandone contemporanea comunicazione al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta del paziente».

---

**10.10**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Tutti i medici ospedalieri operanti in unità o strutture di terapia del dolore o cure palliative sono autorizzati a utilizzare i ricettari del SSN, limitatamente alla prescrizione di farmaci oppiacei per la cura del dolore cronico».

---

**10.11**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera c) sostituire il periodo da: «6-bis» con il seguente:*

«6-bis. All'atto della dispensazione dei farmaci di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del presente decreto, limitatamente alle ricette diverse da quelle di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2006, o da quelle del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento, da trascrivere sulla ricetta. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alle aziende sanitarie locali e all'ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette di cui al presente comma, spedite nel mese precedente a quello di riferimento e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del presente decreto. La comunicazione

reca, per ciascuna composizione, la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio».

---

## 10.12

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«e) all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: ''; per i commercianti grossisti e per i farmacisti'' con le seguenti: ''e per i commercianti grossisti e a due anni per le farmacie''».

---

## 10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

### «Art. 10-bis.

*(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica  
9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Dopo l'articolo 25 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato: "testo unico", aggiungere il seguente:

### ''Art. 25-bis.

*(Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie)*

1. Le sostanze e le preparazioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del presente testo unico, sono distrutte previa autorizzazione/assenso del Ministero della salute.

2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie viene effettuata dall'azienda sanitaria locale ov-

vero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista deve trasmettere all'ASL il relativo verbale.

3. Le forze di polizia, se richiesto, assicurano adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo.”.

All'articolo 38 del testo unico il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dal seguente: ”La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali comprese nelle tabelle I e II sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme al modello predisposto dal Ministero della salute”.

3. All'articolo 41, comma 1-*bis*, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del testo unico, le parole: ”in corso di patologia neoplastica o degenerativa” sono soppresse.

4. All'articolo 45, comma 1, del testo unico, le parole: ”che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta” *sono sostituite dalle seguenti*: ”che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente”.

5. All'articolo 45, comma 2, del testo unico, le parole: ”sulle ricette previste dal comma 1”, *sono sostituite dalle seguenti*: ”sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*”.

6. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

”3-*bis*. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenuto nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.”.

7. All'articolo 45 del testo unico, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

”11. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero

può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato”.

8. All'articolo 60, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione."

9. All'articolo 60 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso, riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di 48 ore dalla dispensazione."

10. All'articolo 60 del testo unico, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I registri di cui al comma 1 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e potranno essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati."

11. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, le parole: "sezioni A e C," sono sostituite dalle seguenti: "sezioni A, B e C,".

12. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.";

b) il comma 2 è abrogato.

13. All'articolo 64, comma 1, del testo unico, le parole: "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dagli articoli 46 e 47".

14. All'articolo 68 del testo unico, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 1.500, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri."».

**10.0.2 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Prescrizione, preparazione e dispensazione di medicinali galenici magistrali)*

1. Il farmacista può eseguire in farmacia, anche nell'ambito della terapia del dolore severo, multipli di medicinali, anche stupefacenti, preparati in base a formule magistrali prescritte dal medico, nel rispetto delle procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2003 e alle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia contenute nella vigente Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana e fermo restando l'obbligo della presentazione di ricetta medica per ciascuna dispensazione dei medicinali così preparati.

2. Il farmacista, su richiesta scritta dei medici per il proprio studio o ambulatorio o dei direttori sanitari di ospedali e case di cura in genere, può preparare in farmacia medicinali galenici magistrali, anche stupefacenti, in quantità multiple destinate ad essere somministrate ai pazienti del medico richiedente o ai ricoverati nella struttura richiedente».

**10.0.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Prescrizione, preparazione e dispensazione di medicinali galenici magistrali)*

1. Il farmacista può eseguire in farmacia, anche nell'ambito della terapia del dolore severo, multipli di medicinali, anche stupefacenti, preparati in base a formule magistrali prescritte dal medico, fermo restando l'obbligo della presentazione di ricetta medica per ciascuna dispensazione dei medicinali così preparati.

2. Il farmacista, su richiesta scritta dei medici per il proprio studio o ambulatorio o dei direttori sanitari di ospedali e case di cura in genere, può preparare in farmacia medicinali galenici magistrali, anche stupefacenti, non destinati ad un determinato paziente, in quantità multiple desti-



nate ad essere somministrate ai pazienti del medico richiedente o ai ricoverati nella struttura richiedente.

3. Il farmacista può, al fine di assicurare al paziente l'effettiva e tempestiva disponibilità dei medicinali nella forma e nel dosaggio prescritti dal medico, allestire preparazioni galeniche officinali o magistrali, anche multiple, confezionando medicinali industriali, anche stupefacenti.

4. Le farmacie possono eseguire preparazioni galeniche magistrali per conto e su richiesta di altre farmacie, che dispenseranno tali preparati ai propri clienti dietro presentazione di ricetta medica nominativa.

5. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, sono stabilite dettagliate norme d'uso per l'impiego, ai fini dell'esecuzione da parte del farmacista in farmacia di preparazioni galeniche magistrali anche in forma multipla, delle sostanze medicinali ricomprese nella tabella II del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.»

---

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 246 di mercoledì 13 gennaio 2010, 137ª seduta della Commissione Igiene e sanità (12ª):

alla pagina 79, alla fine del quarto capoverso, dopo le parole: «medicina generale.»  
*Aggiungere le parole:* «Ritira quindi l'emendamento 2.3.».

alla pagina 85, alla fine dell'ottavo capoverso, dopo le parole: «identica all'emendamento 5.10» *fare virgola e aggiungere le parole:* «ed alle proposte 5.28, 5.30 e 5.31.».

alla pagina 87, alla fine del quart'ultimo capoverso, dopo le parole: «si pronunciano in senso favorevole» *fare virgola e aggiungere le parole:* «ad eccezione dell'emendamento 12.2 sul quale formulano avviso contrario.».

Cancellare il terz'ultimo capoverso.



